

IL DIRITTO ALLO STUDIO

a cura della Dott.ssa *Claudia Candela*

Il **diritto allo studio** trova fondamento negli articoli 33 e 34 della Costituzione, nei quali si afferma la possibilità per i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli studi nonché il dovere della Repubblica di rendere effettivo questo diritto.

Si tratta di un diritto soggettivo della persona all'uopo tutelato anche dalla stessa Pubblica Amministrazione, la quale lo "sfrutta" al fine di ristrutturare il proprio capitale umano.

L'aggiornamento culturale e professionale, infatti, è fonte di arricchimento non soltanto per il singolo ma anche per la stessa Amministrazione e per tale motivo il legislatore ha inteso tutelare sia il percorso di studi intrapreso autonomamente, sia la riqualificazione professionale del personale della P.A.



IL DIRITTO ALLO STUDIO

In merito al primo profilo, quello relativo alla formazione del singolo, anche l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza favorisce l'aspirazione del personale allo studio e gli istituti previsti a tutela per gli appartenenti alla Polizia di Stato sono i seguenti:

- il congedo straordinario per esami;
- il permesso annuale di 150 ore;
- il congedo per la formazione;
- l'aspettativa per studio.

IL CONGEDO STRAORDINARIO PER ESAMI (Art.37, comma 2, D.P.R. n.3 del 1957)

Insieme ai 15 giorni di congedo per matrimonio e al periodo di malattia di durata inferiore a 7 giorni, le date per sostenere esami rientrano nel **congedo straordinario di diritto** ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.P.R. 3/1957. Pertanto al verificarsi delle condizioni richieste, il congedo in esame **deve essere concesso** dall'Amministrazione, diversamente da quanto accade con quello discrezionale.

La retribuzione viene corrisposta per intero ed il periodo fruito è utile ai fini di carriera, pensionistici e previdenziali.

In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni.



Tale periodo può essere concesso solo per i giorni strettamente necessari a sostenere la prova di esame, per raggiungere la sede della prova e per rientrare in servizio (Circolare del 15 aprile 1986 della Direzione Centrale del Personale); nella domanda il richiedente dovrà indicare non solo i giorni di assenza occorrenti, ma anche il tipo di esame da sostenere, nonché la sede dell'esame stesso. Al rientro in servizio l'interessato dovrà presentare una

dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione agli esami.

Il termine "esame" è generico, in quanto l'articolo 37, secondo comma, D.P.R. 3 del 1957, non specifica quali tipi di esami diano diritto al beneficio; in assenza di una precisa definizione normativa, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, in via interpretativa, basarsi sul principio secondo il quale gli esami che danno titolo alla fruizione del congedo straordinario sono quelli finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dall'articolo 78 del D.P.R. 782 del 1985, che ha introdotto nella Polizia di Stato le 150 ore annue finalizzate alla fruizione del diritto allo studio.

Daranno dunque diritto al congedo straordinario per esami quelli di scuola media superiore o universitari, relativi a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate, nonché quelli per l'assunzione alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni (concorsi) o per l'accesso ad altri ruoli nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza.

Fanno ovviamente eccezione i casi in cui l'appartenente alla Polizia di Stato debba recarsi fuori sede per partecipare ad esami di promozione: in tal caso trova applicazione l'articolo 208 D.P.R. 3 del 1957, che prevede, oltre al rimborso delle spese, la corresponsione dell'indennità di missione dal giorno che precede gli esami fino il giorno successivo al loro espletamento.

IL PERMESSO ANNUALE DI 150 ORE (Art.78 del D.P.R. 782 del 1985).

L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza prevede la concessione di un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi finalizzati al **conseguimento di titolo** di studio di scuola media superiore o universitario, nonché alla partecipazione a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate, ovvero a corsi organizzati dagli enti pubblici territoriali nonché da Aziende Sanitarie Locali sempreché venga rilasciato all'interessato un titolo di studio avente valore legale o un attestato professionale riconosciuto dall'ordinamento.

Vediamone nello specifico le caratteristiche:

- si tratta di ore che vengono **detratte dall'orario normale di servizio**;
- devono essere richieste dall'interessato, prospettando le proprie esigenze, al proprio capo ufficio **almeno due giorni prima**;
- la richiesta delle ore deve essere accolta ove **non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio**;
- l'interessato dovrà poi **dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi** per il quale ha richiesto il beneficio, suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo già fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno successivo. Per attestare l'iscrizione ai corsi si ritiene sufficiente una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445 del 2000. Per comprovare l'avvenuta frequenza delle lezioni di un corso o lo svolgimento di attività connesse, si ritiene necessaria la produzione di un attestato di partecipazione o di presenza rilasciato di volta in volta dalla segreteria dell'istituto presso il quale il corso si svolge;
- **si tratta di ore riferite all'anno solare** e pertanto non cumulabili col monte ore relativo all'anno successivo. Ne consegue che i dipendenti, al fine di godere del beneficio, dovranno annualmente dimostrare la regolare posizione amministrativa con l'Università;
- la fruizione delle ore può avvenire in forma cumulativa sia per la frequenza delle lezioni in senso stretto, sia per far fronte ad impegni diversi, anche connessi alla preparazione della tesi di laurea (come i colloqui con i docenti o assistenti universitari), previa presentazione di apposita istanza almeno due giorni prima, e con successiva presentazione di idonea documentazione dimostrativa. Non vi rientra l'attività di mero studio né quella di ricerca presso biblioteche in quanto le predette attività possono essere svolte fuori dall'orario di servizio (rif. Riunione della Commissione Paritetica del 9 aprile 2008 e Circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane, oggi DAGEP, del 29 luglio 2008);
- come per gli esami, ivi compresi quelli post universitari, anche per tesi di laurea (intesa dall'Amministrazione quale titolo universitario in senso stretto e non post universitario) possono essere concesse le quattro giornate immediatamente precedenti (qui di seguito meglio specificate) la data della discussione nonché il giorno di congedo straordinario per esame per il giorno stesso;
- non sono fruibili per i corsi online, che normalmente sono basati su una metodologia didattica che non implica lo svolgimento di lezioni in orari tassativamente stabiliti, permettendo così di far fronte alle più disparate esigenze personali. Infatti, in tal caso è mancante il presupposto della necessaria concomitanza fra orario delle lezioni e orario di servizio;
- per i corsi universitari o post universitari che si avvalgano della modalità tele-conferenza per mere esigenze logistiche si ritiene che possano dar titolo alla fruizione di permessi studio, in caso di coincidenza dell'orario di svolgimento con quello di servizio. Il dipendente dovrà produrre pertanto idonea documentazione.

LE 150 ORE DI STUDIO E LE TUTELE CONTRATTUALI

TEMATICA	NORMA DI RECEPIMENTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE	DISCIPLINA
Frequenza dei corsi fuori sede di servizio e fruizione delle 150 ore.	D.P.R. 254 del 1999, art. 20; D.P.R. 51 del 2009, art. 19.	<p>Il beneficio può essere concesso a prescindere dall'attivazione del medesimo corso che si intenda frequentare nella stessa sede in cui il dipendente presta servizio.</p> <p>Nel caso in cui i corsi da frequentare non siano presenti nel comune sede di servizio, il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altre località. I giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località e per il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.</p> <p>Stessa disciplina si applica anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.</p> <p>Non si applica tale disciplina nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali località ed il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.</p> <p><u>Le relative disposizioni si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.</u></p>
Le quattro giornate per la preparazione degli esami	D.P.R. 164 DEL 2002, Art. 22, D.P.R. 170 del 2007, Art. 16 e D.P.R. 51 del 2009, Art. 19.	<p>Alla preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché' agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno.</p> <p>Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.</p> <p>Il beneficio è concesso anche in caso di esame sostenuto con esito negativo purché sostenuto e pertanto documentato.</p> <p>Nel caso in cui venga meno il presupposto legittimante, quale l'aver sostenuto l'esame, ciò comporterà la commutazione del beneficio già concesso in congedo ordinario.</p> <p>Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, <u>si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali</u></p>
	D.P.R. 51 del 2009, Art. 19.	<p>In caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.</p> <p>Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.</p>

IL CONGEDO PER LA FORMAZIONE

L'articolo 20, D.P.R. 164 del 2002, nel riprendere il contenuto dell'articolo 5 della legge 53 del 2000, prevede il **congedo per la formazione** finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione.

In particolare:

- il personale con **almeno cinque anni di anzianità** di servizio maturati presso la stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della Legge 8 Marzo 2000, n. 53, per un periodo **non superiore a undici mesi**, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa;
- il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è computato nell'anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza. Durante il periodo di congedo per la formazione pertanto il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo;
- il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3% della forza effettiva complessiva;
- il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno trenta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo;
- il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni;
- il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione nel caso di comprovate esigenze organizzative;
- il lavoratore può procedere al riscatto del periodo in esame, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

L'ASPETTATIVA PER MOTIVI DI STUDIO

L'istituto generale dell'aspettativa, previsto per i pubblici dipendenti dall'art. 66 del D.P.R. 3 del 1957, prevede tra le motivazioni per la relativa concessione i "motivi di famiglia".

Giurisprudenza consolidata ha affermato che, nell'espressione "motivi di famiglia", ben possono rientrare i motivi di studio, dovendosi comprendere in tale espressione tutte le situazioni meritevoli di apprezzamento in relazione al benessere ed al progresso del dipendente, inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.

L'istituto, che si applica anche alla Polizia di Stato in forza dell'art. 52 del D.P.R. 335 del 1982, ha le seguenti caratteristiche:

- non dà diritto ad alcuna retribuzione e non è utile né ai fini di carriera, né ai fini pensionistici e previdenziali;
- è concessa a domanda, sulla quale l'Amministrazione deve pronunciarsi entro un mese;
- si cumula con i periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo e, pertanto, non può eccedere i 18 mesi nel quinquennio e l'anno continuativo, dovendosi prestare, ai fini interruttivi, almeno 6 mesi di servizio tra un periodo e l'altro di aspettativa a qualsiasi titolo.